

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/1 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽¹⁾ del 30 gennaio 2020 l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) L'articolo 166 dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall'accordo di recesso. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso («protocollo») costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo assoggetta le misure adottate dal Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli, compreso il sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nell'Irlanda del Nord all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato elencate nell'allegato 5 del protocollo, se le misure incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Allo stesso tempo, l'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo, prevede l'esenzione dall'applicazione del diritto dell'Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
- (4) Il livello massimo annuo complessivo del sostegno e la percentuale minima dovrebbero essere determinati tenendo conto delle considerazioni di cui all'allegato 6 del protocollo.
- (5) Ai fini del calcolo del livello massimo annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura è stato tenuto conto delle spese medie sostenute e previste in Irlanda del Nord per la politica agricola comune (PAC) quale parte dell'attuale quadro finanziario pluriennale («MFF 2014-2020»).

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

- (6) Ai fini della fissazione della percentuale minima è stato tenuto conto del tasso medio di sostegno dell'Unione che soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, come indicato nelle notifiche di sostegno totale dell'Unione all'OMC durante gli ultimi cinque anni, periodo durante il quale sono state effettuate notifiche all'OMC nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
- (7) Il livello massimo annuo complessivo del sostegno dovrebbe pertanto essere fissato a 429 milioni di EUR per le sovvenzioni nel settore agricolo.
- (8) Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il livello massimo del sostegno, che discende dalla spesa media nell'ambito dell'MFF 2014-2020, dovrebbe essere fissato a 19,5 milioni di EUR su un periodo quinquennale, con un limite di 4,5 milioni di EUR in ogni dato anno.
- (9) Al fine di evitare situazioni in cui il sostegno esentato sia utilizzato per finanziare operazioni altrimenti non ammissibili al sostegno nel settore della pesca, la decisione del comitato misto dovrebbe rispecchiare l'inammissibilità di determinate operazioni come previsto dal diritto dell'Unione.
- (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso per quanto riguarda le sovvenzioni agricole è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
S. SCHULZE

PROGETTO**DECISIONE N. .../2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA****del ...**

che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

IL COMITATO MISTO,

visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e il relativo allegato 6,

DECIDE:

*Articolo 1***Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

1. Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 382,2 milioni di GBP ⁽¹⁾.
2. Il Regno Unito può aumentare il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1, a concorrenza di un importo aggiuntivo di 25,03 milioni di GBP in un dato anno, in misura pari alla quota dell'ammontare del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato che non è stata spesa nell'anno civile precedente.
3. Il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1 è aumentato di un importo pari a 6,8 milioni di GBP per un dato anno:
 - a) se nel corso di tale anno l'Unione europea ha adottato misure, riguardanti la Repubblica d'Irlanda, a norma della parte II, titolo I, capo I, o degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾; oppure
 - b) per i motivi seguenti:
 - i) una malattia degli animali;
 - ii) un evento o una circostanza che causa o minaccia di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare,
 - iii) una situazione di grave turbativa del mercato direttamente imputabile a una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie; oppure
 - iv) una calamità naturale che colpisce il territorio dell'Irlanda del Nord e non interessa in uguale misura l'intera isola d'Irlanda.

⁽¹⁾ Per esprimere in EUR tutti i calcoli e quantitativi indicati in GBP nella presente decisione deve essere utilizzato il tasso di cambio applicato per i pagamenti diretti del 2019 (€1 = £0,89092).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

La lettera b) si applica solo se il Regno Unito ha informato l'Unione europea almeno 10 giorni prima di avvalersi del livello annuo complessivo maggiorato di sostegno.

Articolo 2

Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1. Il livello massimo iniziale complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 16,93 milioni di GBP durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente decisione nonché in ogni periodo successivo di cinque anni. Tuttavia, in un dato anno il livello annuo complessivo del sostegno esentato per tali prodotti non deve superare i 4,01 milioni di GBP.

2. Le operazioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento a valere sugli importi di cui al paragrafo 1:

- a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di una nave di individuare pesce;
- b) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;
- c) l'arresto definitivo delle attività di pesca;
- d) l'arresto temporaneo delle attività di pesca, salvo se collegato a una delle circostanze seguenti:
 - i) misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per un periodo massimo di sei mesi, al fine di attenuare una grave minaccia per le risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino;
 - ii) il mancato rinnovo di un accordo internazionale di pesca o dei relativi protocolli;
 - iii) un piano di gestione della pesca pubblicato a norma della legislazione del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, che delinea le strategie volte a ricostituire livelli sostenibili di uno o più stock ittici, o a mantenere tali stock a livelli sostenibili;
 - iv) misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in risposta a un'emergenza per la salute pubblica o ad altra emergenza che incida gravemente sui settori della pesca o dell'acquacoltura;
- e) la pesca esplorativa;
- f) il trasferimento di proprietà di un'impresa; e
- g) il ripopolamento diretto, salvo se previsto da misure delle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, volte alla conservazione degli stock ittici o dell'ecosistema marino, o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Le eccezioni di cui alla lettera d) sono subordinate all'effettiva sospensione delle attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato e alla concessione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi per peschereccio.

Articolo 3

Percentuale minima

La percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo è fissata all'83 % e si applica all'ammontare del livello annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Riesame

Il comitato misto riesamina periodicamente la presente decisione e la sua attuazione.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto
I copresidenti*
